



Ministero dell'Istruzione

## Istituto Comprensivo Statale "Alberico da Rosciate"

Via Codussi, 5 24124 Bergamo

Cod. Mecc.: BGIC81400P C. F.: 95118530161 Tel. 035243373

email: bgic81400p@istruzione.it; PEC: bgic81400p@pec.istruzione.it;

www.icdarosciate.edu.it

Bergamo, 6 febbraio 2021

Circolare n. 114

*Ai genitori degli alunni  
delle Scuole Primarie  
Al personale scolastico*

**OGGETTO: misure urgenti in materia di certificazione verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (Decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022, Circolare del Ministero della salute n. 9498 del 04.02.22, Circolare Ministeriale n. 110 del 01.02.22, Circolare ATS n. 12563 del 01.02.22)**

Si comunica che dal giorno 5 febbraio 2022 sono in vigore nuove misure urgenti in materia di certificazione verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

### **SCUOLA PRIMARIA**

#### **Fino a 4 casi di positività**

Fino al quarto caso di positività **gli alunni continuano a seguire le attività didattiche in presenza** con l'utilizzo di mascherine FFP2 (docenti e alunni dai 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al Covid 19.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. L'esito negativo del test antigenico autosomministrato è attestato tramite autocertificazione.

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

#### **Dai 5 casi di positività**

Dal quinto caso di positività **gli alunni vaccinati** (dopo il ciclo vaccinale primario o con dose di richiamo ove prevista) e **guariti** (da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario) **proseguono l'attività didattica in presenza** con l'utilizzo di **mascherine FFP2 per 10 giorni** fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

La sospensione delle attività didattiche avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.

Per coloro che posseggono un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni dai 6 anni d'età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto positivo, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

**Per tutti gli altri alunni le attività didattiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.**

## REGIME SANITARIO

Con 5 o più casi nella scuola primaria si applicano le seguenti misure:

- **autosorveglianza per gli alunni vaccinati** (dopo il ciclo vaccinale primario o con dose di richiamo ove prevista) **e guariti** (da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario);
- **quarantena precauzionale di 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo di uscita per tutti gli altri alunni.**

La **riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena** è subordinata alla sola **dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.**

Per i successivi 5 giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni indossano la mascherina FFP2.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

## GREEN PASS

Le certificazioni verdi rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il Covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

## RIENTRO A SCUOLA PER I CONTATTI SCOLASTICI E PER I SOGGETTI POSITIVI

(Circolare ATS n. 12563 del 01.02.22, Nota di Regione Lombardia del 28 gennaio 2022 “Sorveglianza COVID 19 a scuola”)

Per il **rientro a scuola degli alunni positivi** non è necessario il certificato del medico curante ma è **sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario oppure dal solo certificato di fine isolamento di ATS.**

Per il **rientro a scuola dei contatti (quarantena)** è sufficiente **l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena.**

Si ringrazia per la collaborazione.



Il Dirigente scolastico  
Ing. *Gianbattista Grasselli*  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 c. 2 D. Lgs.39/93)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sq>